



COMUNE DI FIRMO (CS)

Bashkia e Fermës (CS)

Piazza Municipio n° 5 - Tel. e fax 0981 940007 -

PEC: protocollo@pec.comune.firmo.cs.it

Ordinanza contingibile e urgente

N. 4/2021 del 14 gennaio 2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività didattiche in presenza delle Scuole presenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019- (Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ed il Decreto Legge 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" ;

Visti i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, 03 novembre 2020 e da ultimo 03 dicembre 2020 con le quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica", in particolare le O.P.G.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 10 del 17 marzo 2020, n. 12 del 20/03/2020 e n. 15 del 22/03/2020, già prorogate al 03/05/2020 con ordinanza regionale n. 25 del 03/04/2020, n° 29 del 13/04/2020, n. 32 del 17/04/2020, n. 36 del 24/04/2020, nonché da ultimo le ordinanze n. 73 del 15 ottobre 2020, n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020 n. 85 del 10 novembre 2020, n. 87 del 14 novembre 2020 n. 90 del 24 novembre 2020, n. 93 del 06 dicembre 2020, e la n. 95 del 14/12/2020 ;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 21/02/2020, del 20/03/2020 e del 28/03/2020 con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 con la quale le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020 sono state applicate all'intera Regione Calabria (zona rossa), successivamente confermata con Ordinanza del 13/11/2020 e del 19/11/2020;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020 con la quale la Regione Calabria, insieme ad altre, è stata riclassificata quale zona arancione per i risultati conseguiti nell'azione di contrasto alla diffusione del virus e di conseguenza è stata stabilita la cessazione dell'applicazione delle misure disposte dall'art. 2 del D.P.C.M. del 03/11/2020 e la contestuale applicazione a far data dal 29/11/2020 delle misure disposte dal precedente art 2 del medesimo decreto;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha disposto, all'articolo

1, che per la Regione Calabria, si applicano le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte" che, ha disposto, all'articolo 1 comma 1 lettera b), che per la Regione Calabria cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020;

Visto da ultimo il Decreto legge n. 1 del 05/04/2021 con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 per il periodo dal 6 al 15 gennaio 2021, restando ferma, per tutto il periodo, l'applicazione delle altre misure previste dal Dpcm 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'08 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria," che, ha disposto l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 10 al 15 gennaio 2021;

Dato atto che il D.P.C.M. del 03/12/2020 sopra richiamato all'art. 1 comma 10 lett. s ha disposto per i Comuni ricadenti nelle zone diverse dalla rossa lo svolgimento delle attività didattiche ed educative per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia con modalità in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19 e altresì il livello Rt in crescita della Regione Calabria che fa prevedere con ogni probabilità una terza ondata di contagio nell'imminente stagione invernale, anche in relazione alla imminente riapertura delle attività scolastiche in presenza;

Preso atto che con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021 era stata disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale con ricorso alla didattica a distanza dal 07/01/2021 al 15/01/2021;

-che il T.A.R. Calabria con decreto n. 2/2021 emessa in data 08/01/2021 ha sospeso l'ordinanza regionale n. 1/2021 nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, limitatamente alle disposizioni relative alle scuole primarie e alle secondarie di primo grado;

Atteso che con comunicato del 24/11/2020 il Tar Calabria ha chiarito gli effetti del precedente decreto n. 609/2020 che riguardando un atto generale (un'ordinanza del presidente facente funzioni della Regione), ha effetto su tutto il territorio regionale, ma non ha effetto su altre ordinanze (ad esempio comunali) con le quali alcuni sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale;

Preso altresì atto della nota 19464 del 24/11/2020 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Segreteria del Direttore Generale che invita i Dirigenti Scolastici della Regione Calabria, a garantire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza per come stabilito dal D.P.C.M. del 3/11/2020, per le cosiddette zone rosse, tra le quali rientra la Calabria, in particolare laddove, all'art. 3 comma 4 lett. f), fa salvo: "lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia ... e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, fatto salvo quanto eventualmente disposto in materia da Ordinanze emesse da Sindaci dei singoli Comuni;

Valutato che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia COVID - 19;

Atteso:

- che la gravità della situazione sanitaria continua ad estendersi con rapidità su tutto il territorio nazionale, regionale e purtroppo anche comunale;

- che tale situazione desta un forte allarme nell'intera comunità, da cui emerge una vigorosa richiesta di ulteriori misure più restrittive soprattutto in ambito scolastico al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica;

Ritenuto che, in ragione della diffusione del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Ritenuto necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

Rilevato

- che nel territorio del Pollino e in particolare nelle municipalità confinanti sono in atto focolai allo stesso virus che potrebbero interessare la nostra comunità;
- che in tale contesto non si può escludere lo svilupparsi di un potenziale focolaio di contagio al virus Covid 19 in ambito scolastico;

Considerato pertanto opportuno provvedere la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 18/01/2021 al 31/01/2021 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale anche per quelle per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane consentita;

Accertato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Preso atto delle raccomandazioni del Presidente f.f. della Regione Calabria;

Valutato le situazioni inerenti il trasporto scolastico;

Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Polo arbereshe di Lungro;

Considerato:

- che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 sono inefficaci ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020 se sono in contrasto con le misure statali o eccedono i limiti di oggetto indicati dall'art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020
- che l'Ordinanza sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto alla successiva adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di ordinanza della Presidente Regione Calabria o di altra autorità competente in materia di protezione civile e di emergenza sanitaria;

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. La sospensione **dal 18/01/2021 e sino al 30/01/2021 (compreso)**, in via precauzionale e cautelativa, di tutte le attività scolastiche didattiche presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane consentita;
2. Relativamente alle attività amministrative si rimanda all'autonomia dei provvedimenti del Dirigente Scolastico;

3. Relativamente agli alunni portatori di disabilità e con problemi di apprendimento si consente la frequentazione dell'Istituto previo accordo tra la Dirigenza scolastica e il nucleo familiare interessato.
4. Restano impregiudicate le autonome iniziative della Dirigente Scolastica circa l'organizzazione didattica a distanza e di smart-working.

DISPONE

- a) che la presente ordinanza ha decorrenza dal 18/01/2021 e fino alla data sopra indicata, salvo eventuali successive proroghe;
- b) che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dalla data di adozione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- c) che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - o Prefettura UTG Cosenza
 - o Presidente Regione Calabria
 - o l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Igiene e Sanità pubblica di Castrovillari;
 - o Polizia Municipale
 - o Stazione Carabinieri di Lungro;
 - o Alla Guardia di Finanza di Castrovillari
 - o Al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Polo arbereshe di Lungro.


INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 14/01/2020

p. IL SINDACO
Il Vice Sindaco
Michele De Lia



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele De Lia", written over a white background.